

La presente Parte III è stata depositata in CONSOB in data 31 marzo 2009 ed è valida dal 31 marzo 2009.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO ALTRE INFORMAZIONI

Offerta pubblica di sottoscrizione di “Top Capital. Cedola”, prodotto finanziario di capitalizzazione

A) INFORMAZIONI GENERALI 1 – LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

BCC Vita S.p.A. (di seguito in forma abbreviata: la Compagnia) è un’Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni sulla Vita con provvedimento dell’ISVAP n. N° 2091 del 29 maggio 2002 (G.U. n. 132 del 07/06/2002) ed è un’Impresa controllata da ICCREA Holding S.p.A.

La durata della Compagnia è fissata al 31/12/2050 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 Dicembre di ogni anno.

Le attività esercitate dalla Compagnia sono le seguenti:

- la prestazione di servizi assicurativi e finanziari realizzata attraverso l’emissione, la promozione e l’organizzazione dei relativi prodotti assicurativi e finanziari collegati a gestioni assicurative separate e a fondi interni d’investimento, curando l’amministrazione dei rapporti con gli investitori-contrattenti;
- la commercializzazione di prodotti finanziari collegati a quote di OICR di altrui istituzione.

Per maggiori informazioni sulla Compagnia si prega di consultare il sito www.bccvita.it

La Sede sociale della Società è in via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano (MI) ed il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato è di Euro 62.000.000,00.

Il controllo della Società è esercitato secondo quanto specificato nella seguente tabella:

Soggetto che esercita il controllo	Quota detenuta
ICCREA Holding S.p.A.	100%

Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2008 è così composto:

Nominativo	Carica
MAINO GIUSEPPE	Presidente
MAURO PASTORE	Vice Presidente
GIUSEPPE ACCORSI	Amministratore
STEFANO FARINELLA	Amministratore
MARIO SARTI	Amministratore
VALENTINO PIERI	Amministratore
VINCENZO PALLI	Amministratore

Il Collegio Sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2008 è così composto:

Nominativo	Carica
GIORIGIO DE PACE	Presidente
GIOVANNA MARIN	Sindaco effettivo
LORENZO SIRCH	Sindaco effettivo
RONDINA ROMUALDO	Sindaco supplente
DI GIAIMO MASSIMO	Sindaco supplente

Il Direttore Generale è Stefano Milani.

Altre informazioni relative alle attività esercitate dalla Compagnia e al gruppo di appartenenza, all'organo amministrativo, all'organo di controllo e ai componenti di tali organi, nonché alle persone che esercitano funzioni direttive della Compagnia e agli altri prodotti finanziari offerti sono fornite sul sito internet della Compagnia www.bcevida.it.

2 - I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Per il collocamento del prodotto, BCC Vita S.p.A. si avvale delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) con le quali la Compagnia ha sottoscritto appositi Accordi di Distribuzione (definiti dall'articolo 2, lettera o) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006: Incarichi finalizzati all'esercizio di intermediazione assicurativa).

L'elenco delle Banche di Credito Cooperativo, ciascuna iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), è disponibile sul sito internet della Compagnia, www.bccvita.it.

BCC Vita S.p.A. si avvale, anche dell'opera dei dipendenti della Società.

3 - LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio della Compagnia sono effettuati dalla Compagnia di revisione Reconta Ernst & Young, con Sede Legale in via G.D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma (RM).

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO/RISCATTO

4 - SOTTOSCRIZIONE

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società, sempreché sia stato effettuato il pagamento del premio (premio di perfezionamento). L'età minima del Contraente al momento della conclusione del contratto è di 18 anni.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso
ovvero

- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora questa preveda una data di decorrenza diversa da quella in cui il contratto è concluso.

La decorrenza di questo contratto, riportata nel documento di polizza, risulta fissata al sesto giorno successivo al momento della conclusione.

Il versamento del premio alla sottoscrizione del contratto, dei premi ricorrenti successivi al primo e degli eventuali versamenti aggiuntivi, avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID), che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione.

Nel caso in cui venga estinto il conto corrente di appoggio, il Contraente dovrà comunicare tempestivamente - tramite raccomandata indirizzata a: BCC Vita S.p.A., via Carlo Esterle, 11 20132 Milano (MI) - le nuove coordinate bancarie.

5 - RISCATTO

Su richiesta scritta del Contraente da inoltrare alla Società, il contratto è riscattabile - in modo parziale o totale - dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza; il relativo valore di riscatto è determinato in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno, con l'applicazione del coefficiente di riduzione previsto per il secondo anno.

In caso di riscatto totale, il contratto si estingue definitivamente.

E' possibile richiedere il riscatto parziale del contratto; tale valore è determinato in base alle stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di contratto che il Contraente intende riscattare.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista nelle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

BCC Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO

che si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.

C) REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

6 - REGIME FISCALE

6.1 Detrazione fiscale del premio versato

Il premio versato corrisposto non gode di alcun beneficio fiscale.

6.2 Tassazione delle prestazioni assicurate

Con riferimento al D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni si riporta, per i seguenti eventi, la normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa:

- Scadenza contrattuale

Le somme liquidate dalla Compagnia sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, da applicarsi sulla differenza tra la prestazione maturata e l'importo del premio versato; nel caso in cui tale differenza fosse negativa, nessuna trattenuta verrà operata;

- Riscatto totale

Le somme liquidate dalla Compagnia, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50% da applicarsi sulla differenza tra l'importo dovuto e l'importo di premio versato; nel caso in cui tale differenza fosse negativa, nessuna trattenuta verrà operata;

- Premorienza dell'Assicurato

La prestazione erogata dalla Compagnia è esente da Irpef (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e da imposta sostitutiva del 12,50% (Art. 6 del D.P.R. n. 917/86);

- Pagamenti periodici

Le somme liquidate dalla Compagnia (cedole fisse e variabili) sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica (Società di persone o capitali), la liquidazione delle prestazioni al verificarsi degli eventi di cui sopra avverrà senza applicazione di alcuna imposta entrando di conseguenza nel reddito di Impresa.

6.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

6.4 Diritto proprio dei beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

D) CONFLITTI DI INTERESSE

7 - LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

La Compagnia si può venire a trovare in possibili situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di Gruppo e/o da rapporti di affari propri e/o di Società del Gruppo di appartenenza. La Società comunque, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

A tale riguardo, si precisa che l'Impresa non ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità specifiche con terze Parti e che la stessa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.